



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa n. 1/2014*

### *Legge di Stabilità 2014, le principali novità*

#### **Sommario**

Premessa	2
Web Tax	2
Sostegno all'agricoltura	2
Nuova deduzione ai fini IRAP	2
Incremento ACE	2
Proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni	3
Rivalutazione dei beni dell'impresa	3
Rivalutazione del costo delle partecipazioni	4
Perdite su crediti	4
Transfer pricing	4
Limite alle compensazioni	4
Tassazione delle rendite finanziarie	5
Deducibilità dell'IMU	5
Novità in tema di riscossione	5
Nasce la IUC	6

### Premessa

La presente informativa riporta le principali novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. "Legge di stabilità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302.

\* \* \*

### Web Tax

Il comma 33 della citata *Legge di stabilità* ha introdotto nel D.P.R. 633/72 l'art. 17-bis relativo all'acquisto di pubblicità *on-line*. In virtù di tale modifica, l'acquisizione di servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on-line* da parte di soggetti passivi potrà avvenire solo mediante soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana.

L'entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2014 dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

\* \* \*

### Sostegno all'agricoltura

Il comma 34 della *Legge di stabilità* 2014 stabilisce che le operazioni di riordino fondiario mediante la cessione di terreni agricoli demaniali, con trattativa privata o asta pubblica, possono essere finanziati con la cassa per la formazione della proprietà contadina in favore di giovani agricoltori (che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età).

\* \* \*

### Nuova deduzione ai fini IRAP

Il comma 132 prevede che dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è deducibile per tre periodi d'imposta consecutivi, nel limite di euro 15.000,00 (quindicimila) per dipendente, il costo del personale incrementale rispetto a quello riguardante il periodo precedente, entro il limite complessivo dell'incremento del costo del personale sostenuto.

Tale deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello della nuova assunzione, non si sia mantenuto il dipendente ovvero il rapporto incrementale registrato.

Non sono previste maggiorazioni per specifiche categorie di dipendenti né per gli incrementi realizzati in alcune aree del Paese.

In ogni caso, le deduzioni in commento sono riconosciute, per ciascun dipendente, entro il limite massimo del suo costo.

\* \* \*

### Incremento ACE

Il comma 137 dispone l'aumento del rendimento nozionale applicabile ai fini dell'ACE nelle misure di seguito indicate:

- 3% per il 2013;

- 4% per il 2014;
- 4,5% per il 2015;
- 4,75% per il 2016.

Si precisa che gli acconti d'imposta per i soggetti che beneficiano dell'ACE sono determinati applicando il rendimento nozionale valido per il periodo d'imposta precedente.

\* \* \*

#### Proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni

Il comma 139 dispone la proroga fino alla fine del 2014 dei seguenti benefici:

- maxi-detrazione IRPEF del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia, con limite di spesa pari a euro 96.000,00 (novantaseimila);
- detrazione IRPEF e IRES del 65% per gli interventi sul risparmio energetico.

Tali incentivi saranno ridotti rispettivamente al 40% e 50% nel 2015, mentre rimarrà solo il bonus per la ristrutturazione edilizia a nella misura del 36%, con limite di spesa pari a euro 48.000,00 (quarantottomila) per unità immobiliare a partire dal 2016.

\* \* \*

#### Rivalutazione dei beni dell'impresa

La *Legge di stabilità 2014*, ai commi 140-152, ha previsto per imprese, società di persone e società di capitali la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa e dei beni merce in generale.

I beni devono risultare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, oltreché nel bilancio al 31 dicembre 2013, anno in cui si esegue la rivalutazione.

La rivalutazione dei citati beni è soggetta a imposta sostitutiva da versare in tre rate annuali di pari importo senza interessi, in base alle seguenti aliquote:

- 16% nel caso di rivalutazione di beni ammortizzabili;
- 12% nel caso di rivalutazione di beni non ammortizzabili.

Il maggior valore è riconosciuto fiscalmente a partire dall'esercizio 2016 per gli ammortamenti e dal 1° gennaio 2017 per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

La rivalutazione si contabilizza, al netto dell'imposta sostitutiva, in una riserva del patrimonio netto (in sospensione d'imposta) eventualmente affrancabile attraverso il pagamento di un'altra imposta sostitutiva pari al 10%, da versare anch'essa in tre rate annuali senza interessi.

\* \* \*

### Rivalutazione del costo delle partecipazioni

I commi 156-159 della *Legge di stabilità* riaprono i termini per la rivalutazione del costo fiscale (in base ad una perizia giurata) di terreni e partecipazioni in società non quotate, posseduti da persone fisiche non imprenditori al 1° gennaio 2014.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2014 in base alle seguenti aliquote:

- 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate<sup>1</sup>;
- 2% per le partecipazioni non qualificate<sup>2</sup>.

\* \* \*

### Perdite su crediti

Il comma 160, lettere a) e b), modifica la disciplina riguardante le perdite su crediti di cui all'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., sotto i seguenti profili:

- estensione della disposizione secondo cui gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali. Tale disposizione era applicabile sino all'esercizio 2012 ai soli soggetti IAS *adopter*;
- esclusione della disposizione per gli enti finanziari, creditizi e assicurativi.

\* \* \*

### Transfer pricing

I commi 281-284 dispongono che la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato si rende applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

\* \* \*

### Limite alle compensazioni

Il comma 574 della *Legge di stabilità* ha modificato i limiti alle compensazione di crediti e debiti d'imposta. A decorrere dal periodo d'imposta al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a euro 15.000 (quindicimila) annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.

La norma, a differenza delle compensazioni in materia IVA, non prevede altre limitazioni. Ciò impone che, in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, la compensazione dei crediti IRPEF, IRES, addizionali, IRAP, ritenute e imposte sostitutive, per importi superiori a euro 15.000 (quindicimila), dovrebbe essere possibile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito. Resta ferma

---

<sup>1</sup> Trattasi di quote superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale.

<sup>2</sup> Trattasi di quote inferiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale.

l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito che si intende usare, per importi superiori a euro 15.000 (quindicimila).

Si segnala inoltre che il limite massimo dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione con altri debiti d'imposta o rimborsabili in conto fiscale per ciascun anno aumenta da euro 516.000 (cinquecentosedici) a euro 700.000 (settecentomila).

\* \* \*

### Tassazione delle rendite finanziarie

I commi 581-585 rivedono le regole sulla tassazione del risparmio. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2014, sono state introdotte alcune rilevanti novità alla disciplina dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari di cui all'art. 13, comma 2-ter, del D.P.R. 642/72. In particolare, in base alle nuove norme:

- l'aliquota dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, dal 2014, aumenterà al 2 per mille (dal 1,5 per mille applicabile al 2013);
- dal 2014 non troverà applicazione alcun limite minimo all'imposta che sarà applicata in maniera proporzionale (senza la misura minima di euro 34,20);
- dal 2014 viene elevata la misura massima dell'imposta applicabile ai soli clienti diversi dalle persone fisiche che passa da euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) a euro 14.000,00 (quattordicimila).

A partire dalla medesima data anche l'aliquota relativa all'IVAFE (imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) passa dal 1,5 per mille al 2 per mille.

\* \* \*

### Deducibilità dell'IMU

I commi 715-716 della *Legge di stabilità*, sostituendo il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs del 4 marzo 2011, n. 23, hanno disposto la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura) dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Le percentuali di deducibilità sono riportate di seguito:

- 30% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- 20% a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

È confermata, invece, l'indeducibilità dell'IMU ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell'immobile.

\* \* \*

### Novità in tema di riscossione

Il comma 610 della citata legge proroga al 31 dicembre 2014 le attività di Equitalia S.p.a. connesse alla riscossione dei tributi locali.

I commi da 618 a 624 introducono una nuova formula di "rottamazione" delle cartelle di pagamento e dei ruoli, con la previsione che i carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Provincie e Comuni, purché affidati in riscossione entro il 31 ottobre scorso, possono essere estinti in via agevolata senza la corresponsione degli interessi "per ritardata iscrizione" e degli eventuali interessi di mora: restano

tassativamente escluse dalla possibilità di definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Il versamento dell'importo affidato, in intera misura e in unica soluzione, deve essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio: conseguentemente, entro il 30 giugno 2014 gli agenti della riscossione sono tenuti ad informare i contribuenti che hanno regolarmente effettuato la definizione dell'esito circa l'avvenuta estinzione del debito.

\* \* \*

### Nasce la IUC

I commi 639-640 della legge di stabilità 2014 istituiscono la c.d. "IUC" (Imposta Unica Comunale), i cui presupposti sono:

- il possesso di immobili;
- la fruizione di servizi comunali.

Una parte del tributo, relativa all'IMU, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. L'altra parte, riferibile ai servizi si articola in due quote: una relativa ai servizi indivisibili (TARI), l'altra relativa alla tassa sui rifiuti (TASI). Quest'ultima è a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta  
